


INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)



DETERMINAZIONE N. 80 DEL 6 GIU. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 06 GIU. 2014

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e il *SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO "TRAVAILLEURS"* (SAVT) ai sensi dell'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i

Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 18 della legge 1991, n. 223, che prevede il diritto per le Federazioni di categoria, aderenti alle Confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione, così come previsto dall'art. 2 della legge 1973, n. 852

Visto l'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha istituito la nuova Assicurazione sociale per l'impiego ASpI e Mini ASpI, in sostituzione della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti;

Preso atto dell'avvenuta transizione all'esclusività del canale telematico, che con il superamento della modulistica cartacea, ha permesso di ridefinire e standardizzare le procedure attraverso cui rendere operative le disposizioni previste nella convenzione;

Valutata la richiesta del 25 settembre 2009, prot. 634/v159/09, inoltrata dal Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs" (SAVT) di

rinnovare con l'Istituto la stipula della convenzione per avvalersi del servizio di riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 1991, n. 223;

Visto l'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 dicembre 1989 n. 430;

Tenuto conto della nota n. 11802 del 2.8.2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerando la particolare specificità della fattispecie in esame, non ha ravvisato elementi ostativi alla stipula della convenzione in oggetto;

Tenuto conto, altresì, che la richiesta di convenzione è pervenuta da un sindacato che rientra tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della regione a Statuto speciale Valle d'Aosta;

Premesso che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle OO.SS. in regola con gli obblighi contributivi, che le stesse Organizzazioni sindacali dovranno attestare mediante autocertificazione;

Preso atto che la misura della trattenuta, stabilita in misura percentuale e uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione, è espressamente indicato nell'atto di delega;

Considerato che l'INPS metterà a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici per la consultazione delle trattenute operate e la denominazione dell'organizzazione destinataria;

Atteso che l'INPS corrisponderà alle Organizzazioni sindacali l'intero importo della trattenuta effettuata, senza interessi, dedotte le spese relative al costo del servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre;

Tenuto conto che l'Istituto verserà le quote sul c/c bancario comunicato telematicamente dall'Organizzazione sindacale, che pertanto, esonera l'Istituto da ogni controllo e responsabilità in ordine ai dati comunicati ai fini della riscossione del contributo;

Premesso che l'Istituto, mediante il canale telematico, metterà a disposizione delle OO.SS. di categoria gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti effettuati a favore delle Organizzazioni stesse;

Considerato che i costi per il servizio di riscossione dei contributi sindacali sono determinati annualmente sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e che la variazione dei costi, così determinata, sarà comunicata dall'Istituto all'Organizzazione che avrà facoltà di recedere dalla convenzione entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione;

Vista la determinazione presidenziale n. 31 del 26 marzo 2014 con la quale sono state determinate, per l'anno 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013, le tariffe per la gestione del servizio di riscossione dei contributi;

Considerato che per la convenzione di cui trattasi, per l'anno 2014, è previsto l'importo di € 0,80 per gestione delega per singola prestazione;

Tenuto conto che il rimborso spese, relativo alla riscossione dei contributi associativi, è imputato al capitolo di entrata 1E1307004;

Atteso che la convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e che la stessa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per ulteriori tre anni, su richiesta dell'Organizzazione;

Atteso, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto da parte dell'Associazione almeno 90 giorni prima della data di scadenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Valutato che in mancanza di richiesta la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni;

Considerato, altresì, che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;

Precisato che l'INPS si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione;

Considerato che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;


Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare la convenzione con il *SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO "TRAVAILLEURS"* (SAVT) secondo l'allegato schema, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



**CONVENZIONE TRA INPS E SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO
"TRAVAILLEURS" (SAVT) AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23
LUGLIO 1991 N. 223, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI
TEMPORANEE.**

L'anno 2014, il giornodel mese di, in Roma,

TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato (INPS) nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Vittorio Guerriero Conti

e

Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs" (in breve SAVT)

VISTI

- la determinazione n. del
- l'art.18 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- l'art 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha istituito la nuova Assicurazione sociale per l'impiego ASpI e Mini ASpI, in sostituzione della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- l'art. 5 del Decreto Legislativo 28 dicembre 1989 n. 430;
- la nota n. 11802 del 2.8.2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerando la particolare specificità della fattispecie, non ha ravvisato elementi ostativi alla stipula della convenzione in oggetto.
- la richiesta di convenzione pervenuta da un sindacato che rientra tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della regione a Statuto speciale Valle d'Aosta;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,
- che l'attività di convenzionamento dell'INPS ai fini della riscossione dei contributi sindacali e associativi sulle prestazioni erogate dall'Istituto avviene previa apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto

I lavoratori aventi titolo alle prestazioni di indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e di disoccupazione speciale, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l'Istituto, i contributi associativi all'Organizzazione stipulante.

Art. 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente art. 1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione destinataria della suddetta quota.

Art.3

Misura del contributo

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'Organizzazione comunicare tale misura percentuale all'INPS - Direzione centrale Organizzazione nonché ogni eventuale successiva variazione.

Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo suddette variazioni delle quote associative.

Art.4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa.

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'art. 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, ed allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal lavoratore delegante e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS e/o denominazione per esteso dell'Organizzazione.

L'Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione, i dati relativi alle deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dai lavoratori previste dall'art. 18 della Legge n. 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare, attenendosi alle modalità sopra indicate, tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art. 18, Legge n. 223/1991).

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'Organizzazione, a cui favore le trattenute siano state effettuate si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Art. 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l'Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa ed alla comunicazione all'Organizzazione revocata.

Nel caso in cui una Organizzazione presenti una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L'Organizzazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all'art. 4.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art. 4, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art. 4.

La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma terzo, attenendosi alle modalità indicate nell'art. 4.

Art.6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS verserà all'Organizzazione l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'Organizzazione s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

Art. 7 *Fornitura dati*

L'INPS metterà a disposizione delle Associazioni di categoria, sui servizi on line, applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

La consultazione e il prelievamento dei dati dai servizi on line potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art.8 *Costi*

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi e a trattenere gli importi relativi sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS..

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito sono stati stabiliti, con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- Gestione delega per singola prestazione € 0,80.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Art.9

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione.

Art. 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

Art. 11

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Previa verifica dei requisiti necessari alla stipula è rinnovabile per ulteriori tre anni, su richiesta dell'Organizzazione.

La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o, in alternativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o, in alternativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Organizzazione si impegna a comunicare all'Istituto le variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Art. 12
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Art. 13
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto:

**Il Commissario Straordinario
dell'INPS**

**Il Rappresentante legale
di SAVT**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, SAVT dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: art. 1 "Oggetto", art. 2 "Modalità di riscossione", art. 3 "Misura del contributo", art. 4 "Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa", art. 5 "Revoca della delega alla riscossione della quota associativa", art. 6 "Modalità di versamento delle quote associative", art. 7 "Fornitura dati", Art.8 "Costi", art.9 "Clausola di salvaguardia", art. 10 "Disposizioni in materia di protezione dei dati personali", art. 11 "Entrata in vigore, durata e recesso", art. 12 "Foro competente".

....., lì

**Il Rappresentante legale
di SAVT**